La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile
ISSN 2281-8693
Pubblicazione del 30.10.2015
La Nuova Procedura Civile, 3, 2015

ADMAIORA
Editrice

Comitato scientifico:
Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ex art. 492 bis c.p.c. ed accesso alle banche dati tramite gestori: va negata l'autorizzazione anche dopo il d.l. 83/2015

Gli Ufficiali Giudiziari non sono tenuti e non sono in grado di accedere alle banche dati indicate nel comma 2 dell'art. 492 bis c.p.c., così come il Presidente o il suo delegato non può autorizzare lo stesso creditore procedente ad ottenere dai gestori delle banche dati dell'anagrafe tributaria, del pubblico registro automobilistico e degli enti previdenziall le informazioni nelle stesse contenute, essendo ciò possibile solo nel caso in cui non siano funzionanti le strutture tecnologiche in dotazione agli ufficiali giudiziari.

Tribunale di Alessandria, decreto del 30.06.2015

…omissis…

La Nuova Procedura Civile

Dott.ssa Caterina SANTINELLO Presidente
Il Presidente della sezione civile;

Decreto

…omissis…

ritenuto che dal combinato disposto degli artt. 492 bis c.p.c., 155 quater e 155 quinquies, comma 1, disp. att.c.p.c. risulta che fino all'entrata in vigore del Decreto del Ministro della Giustizia, previsto nel citato articolo 155 quater disp.att. c.p.c., gli Ufficiali Giudiziari non sono tenuti e non sono in grado di accedere alle banche dati indicate nel comma 2 della nuova disposizione in esame, così come il Presidente o il suo delegato non può autorizzare lo stesso creditore La Nuova Procedura Civile Direttore Scientifico: Luigi Viola **procedente ad ottenere dai gestori delle banche dati dell'anagrafe tributaria, del pubblico registro automobilistico e degli enti previdenziall le informazioni nelle stesse contenute, essendo ciò possibile solo nel caso in cui non siano funzionanti le strutture tecnologiche in dotazione agli ufficiali giudiziari;**

ritenuto pertanto che anche l'autorizzazione prevista dall'art. 155 quinquies, comma 1, disp. att. c.p.c., norma questa che fa espressamente riferimento alle banche dati individuate con il decreto di cui all'art. 155 quater, primo comma, disp. att. c.p.c. e al mancato funzionamento delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario, presuppone necessariamente l'emanazione del suddetto decreto ministeriale (cfr. in tal senso, oltre ai precedenti di questo Tribunale, anche Tribunale di Novara 21.1.2015[1]);

ritenuto che tale conclusione deve essere ribadita nonostante la modifica introdotta con il D.L. n. 83 del 2015 all'art. 155 quinquies disp. att. c.p.c., che ha aggiunto alla predetta disposizione un secondo comma, dal momento che l'adozione del decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia che attesta la piena funzionalità delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso alle banche dati previste dall'art. 492 bis c.p.c. presuppone La Nuova Procedura Civile Direttore Scientifico: Luigi Viola pur sempre l'emanazione del decreto ministeriale di cui att'art. 155 quater disp. att. c.p.c.;

considerato invero che tale decreto dirigenziale deve essere adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui att'art. 155 quater disp. att. c.p.c., decreto quest'ultimo, da adottarsi dal Ministro della giustizia, di concerto con il

La Nuova Procedura Civile

[1] N.d.R., appare di interesse anche la pronuncia del Tribunale di Mantova del 3.2.2015, secondo cui *la regolazione delle modalità d'accesso alle banche dati a cui si riferisce l'art. 155 quater disp. att. c.p.c. da attuarsi con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, non può che riferirsi all'accesso degli Ufficiali Giudiziari, che necessariamente sarà da regolamentare nelle modalità per contemperare il diritto dei creditori a conoscere i beni aggredibili dei debitori e il diritto di tutti alla riservatezza dei dati e al rispetto di precise regole per la loro conservazione; viceversa, nessun decreto attuativo deve essere emanato per l'ipotesi in cui sia il creditore autorizzato a rivolgersi ai gestori delle banche dati indicate dall'art. 492 bis c.p.c., atteso che in tal caso l'autorizzazione non prevede un accesso diretto alle banche dati da parte del creditore, ma unicamente consente di richiedere ed ottenere dai gestori delle stesse le informazioni relative al debitore ivi conservate, così che le relative interrogazioni sono effettuate dai gestori medesimi.*

Ministro dell'interno e sentito il Garante per la protezione dei dati personali ,che deve non solo individuare "le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere che l'ufficiale giudiziario può interrogare tramite collegamento telematico diretto o richiesta al titolare del La Nuova Procedura Civile Direttore Scientifico: Luigi Viola dati" rispetto a quelle indicate nell'art. 492 bis c.p.c., ma "in primis" deve individuare "i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà d'accesso alle predette banche dati nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e Le cautele a tutela della riservatezza dei debitori";
ritenuto pertanto che l'istanza ex art. 492 bis c.p.c. deve essere rigettata;

p.q.m.

rigetta l'istanza ex art. 492 bis c.p.c. depositata dalla società Alfa il 30.6.2015
Così deciso in Alessandria, il 30 giugno 2015.
Depositata in Cancelleria il 30 giugno 2015.

.....

N.d.R. per **approfondimenti**, si veda pag. 39 del libro SPINA, *La Nuova Esecuzione (con schemi, tabelle, formule)*, LNPC Libri, Milano, 2015, ISBN: 979-12-200-0479-4, nonche SPINA, *Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare dopo il d.l. 83/2015 (con schema dell'iter procedimentale)*, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2015.

La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola
ADMAIORA
Editrice

La Nuova Procedura Civile